



Terme di Sciacca S.p.A

a socio unico

DELIBERAZIONE DEL LIQUIDATORE N. 7 DEL 04/06/2020.

OGGETTO: INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL' AVV. LUCIANO AUGELLO.

L'anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di giugno, in Sciacca, il dr. Carlo Domenico Turriciano, liquidatore della Terme di Sciacca S.p.A.;

VISTO il verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 20/06/2011 con il quale lo scrivente è stato nominato Liquidatore della Società;

PREMESSO

- che in atto tutte le attività della società sono sospese e che, in ogni caso, deve essere permesso alla società di ultimare il processo di liquidazione evitando anche ed ove possibile il depauperamento del patrimonio sociale;
 - che risultano ancora pendenti altre attività liquidatorie che verosimilmente potranno definirsi, salvo imprevisti, a breve termine, che necessitano del supporto di un consulente tecnico-legale;
- che occorre conferire, pertanto, detto incarico ad un Avvocato in materia di recupero crediti e verifica di debiti, sia in affari giudiziali (previo rilascio della relativa procura) che nell'ambito stragiudiziale, nonché quello di redigere e sottoscrivere proposte transattive, atti di transazione, assistere alle trattative e condurle anche per conto ed in nome della società, e fare quant'altro necessario ed occorrente alla gestione liquidatoria per addivenire alla definizione degli incombeni previsti ex lege, nonché a promuovere eventuali contenziosi che si rendono necessari alla ordinaria dismissione dei beni.

VISTA la nota prot.155 del 19/05/2020 con la quale veniva richiesto all'Organo Tutorio Regionale l'autorizzazione alla nomina di un consulente legale ex legge 9/213, art.24";

VISTA la nota prot.1257 del 20/05/2020, assunta al protocollo societario n.159 di pari data con la quale l'Ufficio Speciale per la Chiusura delle Liquidazione ha autorizzato la nomina del consulente legale;

VISTO il curriculum dell'Avv. Luciano Augello, dal quale si evincono i requisiti per essere nominato consulente legale di questa società;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato per ultimo dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, in particolare:
 - l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
 - l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
 - l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 - l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 - l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro non è richiesta la qualificazione;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, prevede la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma, a prescindere dal procedimento CONSIP, sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede che fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, si può procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

RILEVATO che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 per (affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta), è possibile procedere ad affidamento diretto;

Terme di Sciacca S.p.A

(in liquidazione ordinaria)

Via Agatocle n.2 - 92019 SCIACCA

Tel. - fax 0925 080410

P.IVA 02432200844



Terme di Sciacca S.p.A

a socio unico

VISTO che ai sensi dell'articolo 93, comma 1, ultimo periodo, del codice dei contratti è data facoltà alle amministrazioni, nei casi di affidamento ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), di non richiedere la cauzione provvisoria e ritenuto di avvalersi di tale facoltà per l'affidamento in oggetto;
VISTO lo schema di contratto di attribuzione incarico professionale allegato;

Tutto ciò visto, premesso e considerato

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

ART. 1 – Di affidare, per mesi sei a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione, l'incarico di consulente tecnico- legale della Società all'Avv. Luciano Augello che viene indicato quale legale esclusivo per supportare le attività di liquidazione della società in materia di recupero crediti e verifica di debiti, sia in affari giudiziari (previo rilascio della relativa procura) che nell'ambito stragiudiziale, nonché quello di redigere e sottoscrivere proposte transattive, atti di transazione, assistere alle trattative e condurle anche per conto ed in nome della società, e fare quant'altro necessario ed occorrente alla gestione liquidatoria per addivenire alla definizione degli incombeni previsti ex lege, nonché a promuovere eventuali contenziosi che si rendono necessari alla ordinaria dismissione dei beni.

ART. 2 – Disporre che nelle predette materie tutta la documentazione che perverrà alla società dovrà essere immediatamente trasmessa dagli uffici al predetto legale cui si dovrà prestare la massima collaborazione per permettere allo stesso di predisporre gli atti del caso; si conferisce, quindi, al predetto professionista ogni più ampia facoltà di legge;

ART. 3 – Approvare i rapporti tra questa Società ed il professionista incaricato, anche sotto il profilo economico, che rimangono disciplinati dall'art.2222 e ss. cod. civ. attraverso apposito contratto di attribuzione incarico professionale, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale e che le parti si impegnano a sottoscrivere fin da adesso.

ART. 4 – Stabilire un compenso forfettario all'Avv. Luciano Augello di € 6.000,00 oltre a quanto dovuto per legge.

ART. 5 - Nel caso in cui venissero promossi eventuali contenziosi necessari alla ordinaria dismissione dei beni, essi saranno affidati al professionista di che trattasi senza oneri aggiuntivi per questa società, ma con il solo rimborso delle spese vive che verranno anticipate dallo stesso professionista; in tal caso, se all'esito del giudizio verranno riconosciute delle competenze legali in favore di questa Società, in conseguenza della soccombenza della parte convenuta, le stesse saranno successivamente riconosciute in favore del predetto professionista.

ART. 6 - di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;

ART. 7 - di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del D. Lgs. 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), come espressamente previsto dall'articolo 32, comma 10, del D. Lgs. 50/2016.

IL LIQUIDATORE

(dr. Carlo Domenico Turriciano)

Terme di Sciacca S.p.A

(in liquidazione ordinaria)

Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA

Tel. - fax 0925 080410

P.IVA 02432200844